



Città di Alghero
Provincia di Sassari

ORDINANZA n. 21 del 17 LUG. 2013

OGGETTO: Liberalizzazioni in materia di orari e chiusura domenicale e festiva delle attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande ed altre attività economiche - disciplina delle attività accessorie ai pubblici esercizi di ascolto musica all'interno e all'esterno dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, locali di intrattenimento (sale da ballo, discoteche), sale giochi, circoli privati. Eventi, concerti, manifestazioni, concertini, Sagre, Circhi, Giostre e Attività Rumorose ecc.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n.12 del 22 giugno 2006 e ss.mm e ii., che disciplinava gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle sale giochi, delle attività musicali e delle attività di intrattenimento e svago;

VISTA la L.R.18 maggio 2006, n. 5, che disciplina le attività commerciali, avuto particolare riguardo e riferimento agli artt. 28 (esercizio di attività accessorie) e 32 (orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande);

TENUTO CONTO che l'introduzione dell'art.3 del D.L. n.223 del 4.07.2006, convertito in Legge n.248 del 04.08.2006, ha introdotto alcune disposizioni dirette alla tutela della concorrenza nel settore delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo al comma 1 lettera d-bis introdotta dall'articolo 35, comma 6, D.L. 98/2011 convertito con legge n. 111 del 2011, poi così modificata dall'articolo 31, comma 1, legge n. 214 del 2011, la decadenza dei limiti di rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 7 art. 35 del succitato Decreto 98/2011 "*Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012*";

RICHIAMATE altresì le diverse normative in materia di liberalizzazione degli orari di vendita delle attività artigianali e di servizi quali acconciatori, estetisti e mestieri affini;

RILEVATA pertanto la necessità di emanare apposito atto di regolazione delle attività economiche sul territorio comunale finalizzato al recepimento del rinnovato quadro legislativo;

RIMARCATO che la Città di Alghero è da sempre località a forte vocazione turistica che durante il periodo estivo richiama un gran numero di visitatori di provenienza e tipologia differente;

RILEVATO che durante il periodo estivo i titolari dei pubblici esercizi promuovono iniziative per allietare la permanenza dei loro ospiti, diffondendo musica dal vivo o riprodotta anche all'esterno;

ATTESO che in esito alle semplificazioni introdotte in materia dall'art. 28 della L.R. 5/2006, deve rilevarsi una progressiva intensificazione delle attività cosiddette accessorie che spesso hanno ingenerato effetti indesiderati lamentati da cittadini ed associazioni ambientaliste sfociate in un improficuo conflitto tra portatori di interessi contrapposti;

CONSIDERATO che il rispetto delle esigenze di salvaguardia dei singoli individui dalla indiscriminata immissione di fonti sonore potenzialmente inquinanti non è disgiunto dalla volontà di tutelare l'immagine complessiva del turismo e le attività ad esso connesso assicurando in tal modo uniformità amministrativa;

RICHIAMATA in merito la normativa in materia di inquinamento acustico ed in particolare, per gli aspetti che qui interessano:

- Legge 26 ottobre 1995, n.447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ed in particolare l'art. 6 che individua tra le competenze del comune la classificazione del territorio comunale in zone acustiche e la competenza ad autorizzare in deroga ai valori limite di rumorosità definiti dalla normativa lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e spettacoli a carattere temporaneo;
- D.M. Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- Delibera Giunta Regionale 14 novembre 2008 n. 62/9 con la quale, in coerenza con il disposto dell'art.4 comma 1 L. 447/95, sono state approvate le "Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale";
- art. 8 comma 1 del DPCM 14/11/97 che recita *"In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n.447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991"*;

DANDO ATTO pertanto che, non avendo il Comune di Alghero formalizzato mediante adozione la bozza del Piano di Classificazione Acustica, trovano applicazione i valori limite di riferimento ai sensi del citato art.8 comma 1 del DPCM 14/11/97;

RIMARCATO che è compito dell'Amministrazione Comunale salvaguardare la salute pubblica e prevenire possibili rischi derivanti dall'inquinamento acustico connessi all'utilizzo indiscriminato delle apparecchiature elettroacustiche e diffusione sonora;

RICONOSCIUTO altresì l'elevato valore culturale dell'arte musicale;

EVIDENZIATO che in esito alla crescente attenzione sviluppatasi sull'argomento, l'Amministrazione ha attivato tavoli di consultazione e concertazione con i diversi attori (rappresentanti dei titolari dei pubblici esercizi ed operatori del settore intrattenimento, associazioni di categoria riconosciute, comitati di cittadini, organi di controllo e di polizia) al fine di fondare i propri atti su una corretta comparazione tra i diversi interessi coinvolti;

RICONOSCIUTA pertanto la necessità, unitamente al recepimento del mutato quadro legislativo in materia di liberalizzazione degli orari di apertura di esercizi commerciali e pubblici esercizi, regolamentare la disciplina delle attività accessorie degli stessi, nonché di ogni attività potenzialmente in grado di arrecare disturbo alla quiete pubblica in quanto fonte di emissioni sonore;

VISTI gli artt. 9 e 10 del T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n. 773;

VISTO l'art. 4 del D.P.R. 311 del 28.05.2001 e successive integrazioni "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.";

VISTO il D.Lgs. 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";

RICHIAMATI altresì gli artt. 21, 22, 23, 28 e 35 della L.R. 5/2006;

VISTI gli artt. 50 comma 7 e 54 comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",

ORDINA

Per i motivi meglio esposti in parte narrativa, da intendersi qui per integralmente trascritti e riportati, previa revoca delle proprie precedenti Ordinanze n°12 del 22/06/2006 e ss.mm.ii, , nonché di ogni omologo atto anche se qui non esplicitamente richiamato, per quanto in contrasto con le disposizioni che seguono:

- 1) **COMMERCIO AL DETTAGLIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**
le attività commerciali al dettaglio, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, tra cui i pubblici esercizi (Bar, Ristoranti, aree di somministrazione all'interno di circoli privati, locali di intrattenimento, sale giochi), sono svolte senza obbligo di rispetto degli orari di apertura e di chiusura, della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio – Resta l'obbligo di rendere noto al pubblico mediante apposizione di cartelli ben visibili, gli orari di apertura e chiusura che autonomamente hanno stabilito di esercitare ai sensi dell'art. 32 comma 2 L.R. 5/2006.

- 2) **ATTIVITA' ARTIGIANALI**
Le attività artigianali, compresa l'eventuale attività di vendita sul luogo di produzione di cui alla L. 443/85, possono svolgere la loro attività senza vincoli di orario o turnazione di apertura e chiusura. La medesima disposizione si applica alla vendita diretta da parte di attività industriali.


- 3) **ACCONCIATORE, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI**
Le attività di Acconciatore, Estetista e mestieri affini, di cui alle leggi 174/2005, 1/90 e ss. mm. e ii., possono liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e la eventuale sospensione facoltativa settimanale così come previsto dall'art. 10 c. 2 L. 40/2007 e e ss. mm. e ii.

- 4) **DISTRIBUTORI DI CARBURANTI**
La libertà di determinazione di turni ed orari di cui al D.L. 98/2011 convertito con legge n. 111 del 2011, poi così modificata dall'articolo 31, comma 1, legge n. 214 del 2011, non si applica alle attività economiche diverse dagli esercizi commerciali disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande, e , in particolare ai distributori di carburante, per i quali restano in vigore le previgenti disposizioni.

- 5) **DISCIPLINA ATTIVITA' ACCESSORIE PUBBLICI ESERCIZI**
I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendano tenere le attività accessorie di cui all'art. 28 commi 1 e 2 L.R. 5/2006 (*installazione e uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini - effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento*), previa presentazione della prescritta documentazione presso lo sportello SUAP inerente la variazione dell'attività (modello DUAAP, allegati B7 e C4, documentazione impatto acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95 resa mediante allegati E5 o A10 in relazione al tipo di attività), hanno l'obbligo di osservare le seguenti disposizioni:

ATTIVITÀ ACCESSORIE ALL'INTERNO DEI LOCALI

Fermo restando l'obbligo di presentazione della prescritta documentazione presso lo sportello SUAP inerente la variazione dell'attività (modello DUAAP, allegati B7 e C4, documentazione impatto acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95 resa mediante allegati E5 o A10 in relazione al tipo

5³ 

di attività), è consentita la semplice attività di intrattenimento della clientela sia dal vivo che in diffusione meccanica, complementare all'attività di somministrazione, così come previsto dall'art. 28, commi 1 e 2 dalla L.R.18 maggio 2006, n.5 e ss.mm.ii.

In generale l'attività di musica può avvenire alle seguenti condizioni:

- *fino all'orario di chiusura dell'esercizio nei locali muniti di documentazione tecnica attestante, secondo i termini di legge, la adeguata insonorizzazione degli ambienti i quali non devono trasmettere le emissioni all'esterno.*
- *Nei locali non in possesso delle caratteristiche di cui al punto precedente, secondo orari e modalità previste per attività accessorie all'esterno dei locali, come indicato nella relativa tabella.*
- *La diffusione della musica in nessun caso deve arrecare disturbo alla quiete pubblica; deve avere carattere di complementarietà e sussidiarietà all'attività principale.*
- *L'attività non deve essere in contrasto con l'ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica.*
- *Attività di karaoke o altre forme di intrattenimento simili sono ammesse esclusivamente all'interno dei locali muniti di adeguata insonorizzazione. L'emanazione delle performances non deve essere percepibile nell'area esterna al locale.*

ATTIVITÀ ACCESSORIE ALL'ESTERNO DEI LOCALI

Fermo restando l'obbligo di presentazione della prescritta documentazione presso lo sportello SUAP inerente la variazione dell'attività (modello DUAAP, allegati B7 e C4, documentazione impatto acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95 resa mediante allegati E5 o A10 in relazione al tipo di attività), è consentita esclusivamente la semplice attività di intrattenimento della clientela effettuata mediante impianti di diffusione meccanica, complementare all'attività di somministrazione, così come previsto dall'art. 28, comma 1 dalla L.R.18 maggio 2006, n.5 e ss.mm.ii.

L'effettuazione temporanea di piccoli trattenimenti musicali di cui al comma 2 dell'art. 28, L.R.18 maggio 2006, n.5 e ss.mm.ii., nelle aree esterne ai locali ancorchè pertinenziali agli stessi, per le quali non risulta possibile assicurare il rispetto della capienza limite di cento persone prevista dalla norma, è consentita esclusivamente previa acquisizione di specifica autorizzazione ai sensi degli artt.68-69 TULPS, secondo le modalità previste al successivo punto 6) e con le limitazioni di orario previsti nella Tabella A sottoriportata.

Gli intrattenimenti musicali di cui al punto precedente, ancorchè autorizzati, non potranno essere tenuti in presenza di iniziative pubbliche concomitanti qualora ritenuti interferenti con le stesse a giudizio esclusivo ed insindacabile delle Forze di Polizia.

Lo svolgimento degli stessi può essere altresì interdetto, ad esclusivo ed insindacabile giudizio delle forze di Polizia, quando l'effetto complessivo di più intrattenimenti, organizzati in concomitanza da diversi pubblici esercizi, sia tale da arrecare evidente disturbo alla quiete pubblica.

Non è consentito esercitare attività di karaoke o altre forme di intrattenimento simili.

In generale l'attività di musica può avvenire alle seguenti condizioni:

- *La diffusione della musica in nessun caso deve arrecare disturbo alla quiete pubblica; deve avere carattere di complementarietà e sussidiarietà all'attività principale.*
- *L'attività non deve essere in contrasto con l'ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica.*

- E' ammessa entro i seguenti orari in relazione alle fasce di periodo e nel rispetto della normativa di impatto acustico con riferimento ai limiti previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991:

tabella A (valevole anche per attività accessorie da esercitarsi all'interno di locali non insonorizzati e per le attività di cui agli artt. 68 e 69 TULPS)

Fascia di periodo	Date	Tutti giorni settimanali	Venerdi	Sabato
A	16 Ottobre – 30 Marzo	Fino alle ore 24.00	Fino alle ore 24.00	Fino alle ore 24.00
B	1 Aprile – 15 Giugno 16 Settembre – 15 Ottobre	Fino alle ore 24.00	Fino alle ore 01.00	Fino alle ore 01.00
C	16 Giugno – 15 Settembre	Fino alle ore 01.00	Fino alle ore 02.00	Fino alle ore 02.00
D	Dal venerdì prima alla Domenica dopo Ferragosto	Fino alle ore 02.00	Fino alle ore 03.00	Fino alle ore 05.00

Le attività accessorie consentite e regolate nei punti precedenti possono essere protratte fino alle ore 5,00, nel rispetto della citata normativa acustica, in occasione delle giornate denominate "Alghero Movida":

- Notte tra il 31 Dicembre e l'1 Gennaio (Capodanno)
- 1 notte nel corso del Carnevale (data da stabilirsi)
- Notte tra domenica di Pasqua e Lunedì
- Notte tra il 24 e il 25 Aprile
- 23 o 24 Giugno (Festa di San Giovanni)
- Notte tra il 15 e il 16 Agosto
- Notte tra il 29 e il 30 Settembre (San Michele)
- Notte tra il 31 Ottobre e il 1 Novembre (Halloween)

NELLE FASCE A, B E C, DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 17,00, È VIETATA OGNI TIPO DI DIFFUSIONE SONORA NELLE AREE ESTERNE. FANNO ECCEZIONE I GRANDI EVENTI SPORTIVI


DEROGHE: Richieste per deroghe rispetto a quelle indicate nella tabella precedente devono pervenire all'Amministrazione Comunale, Ufficio Polizia Amministrativa, entro e non oltre il 30 Gennaio di ogni anno.

Le giornate facenti parte del calendario «Alghero Movida» possono essere intercambiate in casi particolari ed in presenza di valide ragioni. Tale scambio è concesso per un massimo di tre giornate all'anno e previa richiesta formale di deroga da inviare all'Amministrazione entro la data del 30 Gennaio di ogni anno.

La concessione delle deroghe sarà di esclusiva ed insindacabile decisione dell'Amministrazione.

6) EVENTI, CONCERTI, CONCERTINI, INTRATTENIMENTI (artt.68-69 TULPS)

Lo svolgimento di qualunque attività non ricadente nell'ambito dell'art. 28 commi e 2 L.R. 5/2006, quali concerti musicali, intrattenimenti musicali e diffusione di musica mediante impianti, in locali o negli spazi all'aperto sia pubblici che privati di pertinenza di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché quelli organizzati da Enti pubblici e/o privati, è consentita previa specifica autorizzazione, e nel rispetto ed osservanza di tutte le prescrizioni nella stessa contenute.

5 

Per quanto concerne l'effettuazione di trattenimenti musicali di cui al comma 2 dell'art. 28, L.R.18 maggio 2006, n.5 e ss.mm.ii, l'autorizzazione dovrà tener conto delle limitazioni di orario previsti nella Tabella A di cui al precedente punto 5).

La richiesta, corredata della documentazione utile alla puntuale descrizione dell'evento, documentazione sull'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95, nonché delle misure atte ad assicurare le condizioni di sicurezza, igienico sanitarie, ambientali, tanto dei fruitori quanto dell'ambiente al contorno, deve essere inoltrata presso il SUAP utilizzando la modulistica reperibile presso il Servizio Sviluppo Economico, almeno 30 giorni prima della data dell'evento al fine di consentire adeguata istruttoria e verifica delle condizioni del sito proposto.

A tutela del ripristino delle condizioni del sito l'autorizzazione potrà essere subordinata alla stipula di idonea polizza fidejussoria.

7) LUNA PARK, GIOSTRE E SPETTACOLI VIAGGIANTI

I possessori di titolo abilitante al temporaneo svolgimento di attività rumorose in genere a scopo di attrazione ed intrattenimento quali Luna Park, Circhi, spettacoli viaggianti, attività ludiche all'aperto, Giostre e similari, sono tenuti a rispettare il seguente orario di esercizio:

- Dal 16 settembre al 15 giugno: Fino alle ore 24,00 tutti i giorni della settimana;
- Dal 16 giugno al 15 settembre:
 - Fino alle ore 01,00 dalla domenica al giovedì;
 - Fino alle ore 2,00 il venerdì e il sabato.

8) SANZIONI

La violazione alle prescrizioni della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Nel caso in cui, per i fatti accertati, la legge preveda la sospensione dell'attività, l'esercizio è temporaneamente interdetto, con specifico provvedimento del competente Dirigente comunale, nei seguenti termini e con le seguenti modalità:

- a) per 24 (ventiquattro) ore, in caso di violazioni in materia di orari;
- b) per 3 (tre) giorni, in caso di violazione in materia di prescrizioni e/o autorizzazioni accessorie;
- c) per 3 (tre) giorni, in ipotesi di mancata osservanza delle norme e prescrizioni in materia di inquinamento acustico (superamento dei limiti, disturbo alla quiete pubblica, etc...)

Le sanzioni di cui ai punti a), b), e c) appena riportati – sia se relative a violazioni contenute in rapporti diversi, ma accertate contestualmente, sia se relative a violazioni contestate in un unico rapporto degli Organi di vigilanza – si cumulano tra loro. Potranno così, eventualmente, dar luogo ad una chiusura continuata di sette giorni.

In ipotesi di reiterate violazioni in materia di orari, di prescrizioni e/o autorizzazioni accessorie, o delle norme e prescrizioni in materia di inquinamento acustico (superamento dei limiti, disturbo alla quiete pubblica, etc...), le sanzioni di cui ai punti a), b), e c) sopra riportati, saranno triplicate nel loro relativo ammontare.

Il provvedimento dirigenziale di sospensione della licenza dell'esercizio avrà decorrenza dalla prima domenica successiva alla sua relata di notifica.

9) **REGOLAMENTAZIONE VENDITA PER ASPORTO, ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO**

Resta fermo quanto stabilito con Ordinanza sindacale n. 26 dell'11.06.2011, come modificata con ord. N. 19 del 25.05.2012, con la precisazione che il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro vige dalle ore 24,00 alle ore 07,00.

Pertanto, richiamata quale parte integrante e sostanziale la parte motivazionale delle predette Ordinanze, tali attività risultano così regolate:

- a) è vietata la vendita per asporto di bevande e contenitori in vetro tra le ore 24,00 e le ore 07,00. Il divieto è esteso a tutte le attività autorizzate anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 114/1998, ed agli esercizi commerciali in genere, ai Pubblici Esercizi, ai Circoli ed alle attività di distribuzione automatica di bevande ovunque insistenti (sia su suolo pubblico che su area privata).
- b) E' vietata l'assunzione di bevande contenute in contenitori di vetro, tra le ore 24,00 e le ore 07,00, su area pubblica (il divieto deve intendersi riferito anche alla mera circolazione di persone con bevande contenute in contenitori di vetro su area pubblica).
- c) E' consentita la somministrazione di bevande in contenitori di vetro, tra le ore 24,00 e le ore 7,00, all'esterno degli esercizi della somministrazione (Bar e similari) – compresi quelli della ristorazione – avuto specifico ed esclusivo riguardo al suolo pubblico che ne costituisce appendice.

Le violazioni di cui ai punti a) b) e c) comporterà l'applicazione del pagamento della sanzione amministrativa di euro 250, così determinata in misura ridotta ex art. 16 della Legge 689/81 e ss.mm.ii ed in attuazione della delibera G.M. n. 315/2011.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio Online e sul sito Internet dell'Amministrazione;
- Che la presente Ordinanza venga trasmessa per conoscenza alla Prefettura di Sassari, nonché per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull'osservanza della presente Ordinanza, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero, al Comando Carabinieri di Alghero, alla Guardia di Finanza di Alghero, alla stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Alghero, alla Capitaneria di Porto Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, alla Polizia Municipale.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, in sede giurisdizionale, nanti il TAR della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento medesimo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto prescritto con la presente ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. G. Spanedda



IL SINDACO

Dott. Stefano Lubrano

